



**e-privacy 2016 autumn edition Sala del  
Carroccio del Comune di Roma**


Sala del Carroccio del Comune di Roma  
Piazza del Campidoglio - ROMA  
4 novembre 2016

**CYBERBULLISMO  
PROSSIMO VENTURO**

**Avv. Francesco Paolo Micozzi**

# Chi sono

- Avvocato
- Collaboro con le cattedre di Informatica Giuridica e Informatica Giuridica Avanzata dell'Università di Milano
- GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF) presso il Consiglio Nazionale Forense
- Commissione “Surveillance” e “E-justice”, per il CNF, a Bruxelles presso il CCBE (Conseil des barreaux européens)
- Fellow dell'Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights
- Autore per LeggiOggi e HuffingtonPost



A black and white photograph of a woman with long, dark, wavy hair. She is wearing a dark, sleeveless top. She is holding a stack of white papers in front of her chest with both hands. The top paper has the word "Hello!" written on it in a simple, handwritten font. To the left, a hand is visible, holding a pen as if about to write on the paper. The background is a plain, light-colored wall.

Hello!

## Morire a 15 anni vittime di cyber-bullismo

22/09/2009 - Holly Grogan si è gettata da un ponte, tornando da scuola. Era caduta in depressione da settimane, e non è stato un gesto improvviso. A casa, indirizzata ai suoi genitori, aveva lasciato una lettera di addio. Sul suo

quindici anni




@fpmicozzi

Avv. Francesco Paolo Micozzi

## Vittima di cyber-bullismo si suicida a 15 anni. Su YouTube l'ultimo addio

Il Canada scosso dalla vicenda di una ragazzina di Vancouver: sul web il suo video denuncia contro le violenze



CONDIVIDI L'ARTICOLO

16 1 2

Corsiglia Tweet +1

LINK ASSOCIATI

/Il commento

- OGGI IN PRIMO PIANO
- Alabama: bimbo libero e sta bene Ucciso il rapitore. Testimoni: c'è stata un'esplosione
  - NEW YORK - È giunto all'epilogo dopo sette giorni il rapimento...
  - Berlusconi-Monti, è scontro sull'Imu Il premier: tentativo di corruzione
  - ROMA - Mario Monti, ospite di R. 102.5, definisce «un voto di...
  - Sanremo, tutto pronto: tra gli ospiti Baggio, Carla Bruni e Fiorello
  - SANREMO - «Manco da 13 anni Festival, e da Rai1. Per me è un...

ROMA - Immagini private sbattute sul web, insulti e percosse: l'esistenza di Amanda Todd, una ragazzina di 15 anni di Vancouver, Canada, era diventata un vero inferno, tanto da spingerla a farla finita. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto,



@fpmicozzi


Avv. Francesco Paolo Micozzi

Tecnologie > Social Network

## I giovani e i social network: è qui che dilaga il cyber bullismo

di Biagio Simoneta Cronologia articolo 4 febbraio 2013

Tweet 10 Consegna 12 Invia +1 1 Accedi a My24



In una dimensione quotidiana sempre più virtuale, anche i reati si spostano sul web. È una conseguenza sistematica, forse anche logica. E pensare che su Internet alla voce reati possano corrispondere soltanto truffe e pedopornografia è decisamente riduttivo.

Lo conferma uno studio realizzato da Ipsos per Save the Children, dal titolo emblematico: "I ragazzi e il cyber bullismo". Proprio così, il "cyber bullismo", cioè il bullismo che lascia la strada, l'aula di una scuola, la sala giochi di quartiere, e diventa dati, pixel, post. Si può essere bulli anche su Facebook, via mail, con un sms. Proprio sui social network (come su Facebook, dove crea gruppi ad hoc per denigrare la vittima, posta foto con insulti, rende l'allarme è dilagante: il campo preferito dal cyber bullo è l'ambiente social (come Facebook), dove crea gruppi ad hoc per denigrare la vittima, posta foto con insulti, rende pubblici dati privati.

I risultati della ricerca sono preoccupanti, se si considera che "il 72% degli adolescenti e giovanissimi italiani avverte il cyber bullismo come il fenomeno sociale più pericoloso del proprio tempo". Più della droga (55%), del pericolo di subire una molestia da un adulto (44%) o del rischio di contrarre una malattia sessualmente trasmissibile (24%). Per molti ragazzi il cyber bullismo arriva a compromettere il rendimento scolastico (38%, che sale al 43% nel nord-ovest), erode la volontà di aggregazione della vittima

Per il 72% degli adolescenti italiani il cyberbullismo e il cyberstalking sono il fenomeno sociale più pericoloso del proprio tempo




@fpmicozzi

Francesco Paolo Micozzi

## L'era dei cyberbulli: uno studente su quattro subisce o perseguita

Convegno al ministero dell'Istruzione: fenomeno in crescita; maschi in testa. E il sottosegretario Rossi Doria: serve tempo per capire cos'è successo al 15enne suicida a Roma



Troppi ragazzini vanno sul web senza tutele

ROMA - «Stiamo lavorando con la scuola, il liceo Cavour di Roma. Di più non posso aggiungere perchè credo che nella vita degli educatori ci sia un momento in cui bisogna sospendere il giudizio e darsi il tempo per capire cosa è successo». Marco Rossi Doria, sottosegretario all'Istruzione, lo ripete più volte ai giornalisti: non è il momento di commentare le dure parole della mamma di Andrea, il ragazzino di 15 anni che si è tolto la vita la settimana scorsa per colpa di pesanti insulti sul web. Un tema, quello del

“Il bullismo è un fenomeno definito come il **reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare** un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica”

(Farrington, 1993)

“Il bullismo comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire”

(Menesini, 2004)

- Condotte che, prese singolarmente, non integrano fatti penalmente rilevanti (es. “*mi taggavano con la candeggina*”; “*sei alta*”)
- Condotte che integrano fatti penalmente rilevanti

- Rispetto alla figura tradizionale del bullo le nuove tecnologie hanno determinato un allargamento dei soggetti attivi (es. ragazze o ragazzi “deboli”)
- Il soggetto passivo ha un carattere non ancora formato che amplifica la percezione negativa del singolo atto di bullismo

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima.

Il cyberbullismo è, dunque, la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo: la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi *device*, o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Rispetto al bullismo, che vede come attori soggetti con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, il cyberbullismo può coinvolgere chiunque poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale, avendo percezione della propria



Azioni mirate alla sicurezza nella Rete sono, dunque, necessarie per affrontare tali problematiche: non vanno, infatti, colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime; occorre, viceversa, fare opera d'informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali. Da qui l'esigenza di



7. **Le istituzioni scolastiche**... individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a **iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali**, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

...

h) **sviluppo delle competenze digitali degli studenti**, con particolare riguardo al pensiero computazionale, **all'utilizzo critico e consapevole dei social network** e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

...

l) **prevenzione e contrasto** della dispersione scolastica, **di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico...**



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Elena FERRARA, ZANDA, MANCONI, FEDELI, PUGLISI, MARCUCCI, MATTESINI, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, COCIANCICH, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FILIPPIN, FISSORE, GAMBARO, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LEPRI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MARTINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, ZANONI e ROMANO

*(V. Stampato n. 1261)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 20 maggio 2015*

*(V. Stampato Camera n. 3139)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 20 settembre 2016*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 settembre 2016*

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

- ...
2. Ai fini della presente legge, con il termine «**bullismo**» si intendono l'**aggressione o la molestia reiterate**, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, **idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso** atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, **offese o derisioni** per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.
3. Ai fini della presente legge, con il termine «**cyberbullismo**» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.



(Istanza a tutela delle persone offese)

I. Chiunque, anche minore di età, abbia subito un atto di cyberbullismo, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare al titolare del trattamento, al **gestore del sito internet** o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, **anche qualora le condotte di cui all'articolo 1**, comma 3, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), **non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167** del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **ovvero da altre norme incriminatrici.**



Art. 1, comma 4.

Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il **prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito** in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 3.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, **l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.**



3. Chiunque, anche minore di età, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore medesimo, può inoltrare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1.



4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **i gestori dei siti internet devono dotarsi**, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche **procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco** di cui al comma 1 del presente articolo, **dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.**



Questo sito, come ogni altro sulla faccia della Terra, utilizza cookie. Punto.

Amen

Normativa estesa



 @fpmicozzi

Avv. Francesco Paolo Micozzi

1. Per i fatti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.



(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale, concernente il delitto di atti persecutori)

I. All'articolo 612-bis del codice penale:  
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;



b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione **da uno a sei anni** se il fatto di cui al primo comma è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto di cui al primo comma è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».



1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

2) La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa **[ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici]**.

**?) La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiri attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia**

...



# IL RIMEDIO



I minori sono, infatti, le "vittime" elettive dell'uso distorto della rete, perché non hanno gli strumenti per capire fino a che punto e con quali rischi esporre la propria vita, anche intima, agli altri, per evitare che i propri dati siano usati "contro di loro", a volte, addirittura, da altri minori.

Proprio questo è, forse, l'aspetto più tragico dell'uso violento della rete, in cui cioè autore e vittima partecipano della stessa fragilità e della stessa inconsapevolezza del "risvolto" reale e concretissimo di ogni nostra azione nel web.

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4452702>



@fpmicozzi

Avv. Francesco Paolo Micozzi

- Permanenza online delle informazioni e, talora, impossibilità tecnica di rimuovere determinati contenuti dal web provocano conseguenze durevoli per la vittima (es. lavorative)
- Norme che limitino l'uso di anonimato in rete creerebbero pericolose vulnerabilità al sistema democratico

**Il rimedio è la  
prevenzione!**



# Nuove fattispecie di reato?

NO!

*“Una definizione del fenomeno maggiormente incentrata sui suoi aspetti penalmente rilevanti rischia infatti di sottrarre al sistema di tutela delineato un'area di comportamenti non necessariamente sanzionabili a fini penali, ma gravemente lesivi per la vittima.*

*In ogni caso, va considerato che il cyberbullismo è fenomeno dai contorni sfumati, di **difficile tipizzazione secondo i canoni di determinatezza** richiesti dall'art. 25 Cost. per le norme incriminatrici e che coinvolge, dal lato dell'autore, minorenni.”* (Garante privacy)



@fpmicozzi

Avv. Francesco Paolo Micozzi

Vietare l’anonimato in rete? (NO)  
Vietare l’uso di device connessi in rete? (impossibile)



Occorre attuare i rimedi della formazione di personale docente e famiglie

Occorre formare i ragazzi (magari con la materia di “**educazione civica digitale**”) e far comprendere i riflessi futuri di un “semplice scherzo”

Occorre fornire assistenza psicologica alle vittime di atti di bullismo o cyberbullismo



**Grazie per la  
tensione!**

